

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 350

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGER, SCHULLIAN, GEBHARD, MANES, GALLO

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano

Presentata il 14 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4, numero 3), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attualmente in vigore, attribuisce alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Dal punto di vista formale, la presente proposta di legge costituzionale, al fine di operare un trasferimento della suddetta competenza dalla regione alle due province: alla lettera *a*) dell'articolo 1, abroga il numero 3) dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, attualmente in vigore, relativo all'esercizio della compe-

tenza in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni da parte della regione; alla lettera *c*), aggiunge all'elenco delle materie di competenza delle province autonome, di cui all'articolo 8 dello Statuto, un ulteriore punto relativo all'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che diventa così materia di competenza provinciale primaria. Le lettere *b*), *d*) ed *e*), per ragioni di coordinamento, abrogano l'articolo 7, introducono l'articolo 8-*bis* e modificano l'articolo 65 dello Statuto.

Dal punto di vista sostanziale, si tratta di risolvere il problema delle differenze esistenti nelle realtà delle due province autonome, con riferimento non solo alla quantificazione numerica dei comuni, assai più numerosi nella provincia di Trento, ma

soprattutto alla proporzionale etnica garantita dallo Statuto a tutela delle minoranze presenti nel territorio della provincia di Bolzano.

La legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali attualmente in vigore prevede già oggi, infatti, due diversi regimi per i comuni della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano, ad esempio, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresen-

tanti del comune in enti e istituzioni nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente.

Con il trasferimento della funzione legislativa dalla regione alle province autonome, si risolverebbe il problema del doppio regime legislativo e si garantirebbe l'immediata attuazione delle garanzie previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione attraverso l'esercizio diretto della potestà legislativa da parte delle due province.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;

b) l'articolo 7 è abrogato;

c) all'articolo 8, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni »;

d) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. — 1. Con leggi della provincia, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione »;

e) all'articolo 65, la parola: « regionale » è sostituita dalla seguente: « provinciale ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.



19PDL0006550